

LEGGE 21 settembre 2022 n.142

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”

**G.U. n. 221 serie generale
del 21 settembre 2022**



CISL
SCUOLA

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la legge n. 142 del settembre 2022 di conversione del *Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriale"*. Si tratta del Decreto-legge che ha istituito la figura del cosiddetto "docente esperto".

Di seguito riportiamo gli interventi che interessano la scuola.

Art.23-bis – Proroga del lavoro agile per lavoratori fragili e genitori id figli minori di 14 anni

L'articolo 23-bis (aggiunto in sede di conversione in legge) prevede la proroga di alcuni termini relativi ai lavoratori fragili e al lavoro agile. In particolare,

- Il comma 1 proroga, **fino al 31 dicembre 2022**, le disposizioni previste dal comma 1-ter dell'articolo 10 del Decreto-legge 24/2022. I **lavoratori pubblici** e privati in possesso di una certificazione rilasciata dagli organi competenti attestante una condizione di rischio derivante da **immunodepressione** o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo **svolgimento di terapie salvavita** o in possesso del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** svolgono, *di norma*, la propria attività in modalità agile (eventualmente attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento). A copertura degli oneri derivanti viene previsto uno stanziamento di 18,66 milioni per l'anno 2022;
- Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2022, le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 10 del Decreto-legge 24/2022. La disciplina riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non benefici di strumenti di sostegno al reddito a causa della sospensione o cessazione dell'attività lavorativa ovvero che non vi sia altro genitore non lavoratore. Tali lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile anche in assenza di accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Art. 38 – Norme in materia di istruzione

Ricordiamo che il Decreto-Legge 36 era intervenuto in tema di formazione in servizio e incentivata degli insegnanti ridisegnando l'art.16-ter del Decreto Legislativo 59/2017. Le modifiche apportate in sede di conversione in legge:

- da un lato eliminano la locuzione di “*docente esperto*” sostituendola con quella di “*docente stabilmente incentivato*”;
- dall’altro prevedono che la **progressione economica** del docente stabilmente incentivato sarà precisata a **regime dalla contrattazione collettiva**.

Art. 39 bis- Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

L’articolo 39-bis, introdotto anch’esso in sede di conversione del Decreto-Legge, incrementa di 32,12 milioni di euro per l’anno 2022 il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Tali risorse, ritenute necessario al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio del nuovo anno scolastico, possono essere destinate:

- a) all’acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) all’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Le risorse verranno ripartite **tra le scuole statali** in base ai criteri già definiti con il Decreto del MIUR nr.834 del 15 ottobre 2015 (che tiene conto della tipologia dell’istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni diversamente abili, del numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale e del numero delle classi terminali) ed applicati all’organico di diritto relativo all’anno scolastico 2022/23.